



STATUTO

Art. 1 DEFINIZIONE

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti nell'Istituto. (LS, art 41,1)

Art. 2 OBIETTIVI

L'assemblea dei genitori della Scuola Media di Agno (in seguito **AGSMA**):

- formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
- esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- promuove e favorisce i rapporti tra i genitori e li interessa ai vari aspetti della vita scolastica;
- intrattiene un colloquio con le varie componenti della Scuola, nel rispetto del ruolo che la legge le attribuisce.

Art. 3 DIRITTO DI VOTO

Tutti i componenti l'assemblea hanno diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

Art. 4 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva gli statuti ed eventuali modifiche degli stessi;
- nomina il comitato e i suoi rappresentanti negli organi previsti dalla legge;
- affronta i problemi che riguardano i rapporti tra le varie componenti della scuola;
- delibera sul programma di massima presentato dal comitato;
- nomina l'ufficio di revisione;
- approva il rapporto dei revisori.

Art. 5 COMITATO

Il comitato è l'organo esecutivo dell'**AGSMA**.

Esso è formato da un numero di membri al massimo pari al numero delle classi ed è possibilmente rappresentativo sia delle classi che dei singoli comuni del comprensorio scolastico.

La durata del mandato è di un anno scolastico; i suoi membri sono rieleggibili entro i limiti definiti nell'articolo 1.

Il comitato delibera validamente solo se è presente la metà più uno dei membri effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 6 COMPITI

Il comitato:

- nomina il presidente
- nomina i propri rappresentanti nelle commissioni di lavoro;
- informa l'assemblea sull'attività svolta;
- convoca le assemblee dei genitori;
- attua le decisioni prese dall'assemblea;
- formula proposte all'intenzione dell'assemblea;
- cura gli interessi morali e materiali dell'assemblea;
- promuove incontri informativi per approfondire la conoscenza dei problemi inerenti la Scuola;
- si occupa di problemi di interesse generale oppure concernenti i rapporti tra la Scuola e l'utenza e formula proposte all'indirizzo degli altri organi dell'Istituto.



Art. 7 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria viene convocata dal comitato uscente entro due (2) mesi dall'inizio dell'anno scolastico.

Il presidente uscente la dirige. In sua assenza ne assume le veci un membro del comitato.

Altre assemblee possono essere convocate in qualsiasi momento dal comitato o da almeno un ventesimo (1/20) degli aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere trasmessa con l'indicazione delle trattande e per iscritto al comitato, che provvederà all'immediata convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata ai genitori con un anticipo di almeno dieci (10) giorni, fatta eccezione per casi di particolare urgenza.

Art. 8 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione se è presente almeno un quinto (1/5) dei membri aventi diritto di voto.

Se il quorum non è raggiunto si può procedere ad una seconda convocazione (intervallo minimo tra le due convocazioni: 15 minuti); in questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Art. 9 ELEZIONI

Le candidature per l'elezione dei membri di comitato devono di regola essere presentate al comitato uscente prima dell'assemblea ordinaria. Ulteriori candidature possono essere inoltrate al più tardi all'inizio della trattanda che prevede le nomine statutarie.

I candidati devono dichiarare esplicitamente di accettare la candidatura.

Su richiesta anche di un solo membro le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Art.10 UFFICIO DI REVISIONE

L'ufficio di revisione si compone di due (2) membri che devono verificare i conti alla fine di ogni esercizio e presentare un rapporto scritto all'assemblea annuale ordinaria.

I revisori dei conti rimangono in carica un anno e sono rieleggibili entro i limiti definiti nell'articolo 1.


Art.11 MEZZI E STRUTTURE

Per lo svolgimento delle loro attività il comitato e l'assemblea si avvalgono delle strutture della Scuola.

Art.12 PATRIMONIO SOCIALE

L'AGSMA si finanzia con i contributi volontari dei propri membri, con donazioni di persone fisiche e giuridiche e con gli eventuali utili provenienti da manifestazioni da essa organizzate

In caso di scioglimento dell'Assemblea il patrimonio viene devoluto alla Cassa Allievi della Scuola Media di Agno.



Art.13 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non viene contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni contenute nella Legge della scuola del primo febbraio 1990, nel regolamento di applicazione relativo e negli altri testi giuridici che disciplinano lo specifico settore; e gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA

DEL 19 OTTOBRE 1993

Per l'AGSMA:

Il Presidente

Paola Schlein

Paola Schlein

Il Segretario

Alejandro Avilés

Alejandro Avilés

Per il Consiglio di Direzione
della Scuola Media di Agno

Il Direttore

Dott. Giancarlo Quèdy

Agno, 6 giugno 1994